

sentenza
17 aprile 2007
n. 1768

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 434 del 2007

proposto ex art. 21-*bis* legge n. 1034/1971 da

I.C.E. s.a.s. di Geom. C. Ripamonti

con sede in Monza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ester Parma e Claudio Colombo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Meoli in Milano, via Adige 12

c o n t r o

COMUNE di MONZA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Brambilla e Annalisa Bragante dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla 8, presso l'Avvocatura del Comune di Milano

per

l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida e messa in mora notificata il 9 novembre 2006 e la condanna del Comune al rilascio del permesso di costruire in sanatoria conseguente a domanda di condono edilizio presentata il 10 ottobre 1986.

Visti il ricorso (notificato il 13, depositato il 26.2.2007);

Vista la memoria 10 aprile 2007 del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 12 aprile 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Colombo e l'avv. Bragante;

Premesso che:

- il 10 ottobre 1986 la Società ricorrente presentava domanda di condono, ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per sanare abusi edilizi relativi ad un complesso immobiliare ad uso produttivo ubicato in via Mercadante n. 57 (foglio 121, mappali 112, 265, 266, 324);

- con avviso 27 giugno 2005 il Comune informava la Società di avere emanato in pari data il permesso di costruire in sanatoria, invitando la medesima al versamento del complessivo importo di €24.565,36, di cui €11.801,42 per oneri di urbanizzazione primaria, €9.123,08 per oneri di urbanizzazione secondaria ed €3.640,86 per oneri di smaltimento rifiuti;

- con nota 22 luglio 2005 la Società eccepiva la prescrizione del credito, contestandone altresì la liquidazione (in quanto effettuata sulla base delle tariffe deliberate nel 2003, anziché di quelle vigenti all'epoca della domanda) e chiedendo al Comune di procedere al formale rilascio del titolo;

- l'istanza veniva reiterata con formale atto di diffida notificato il 9 novembre 2006, al quale ha fatto seguito il presente ricorso, che la Società propone "ex art. 21-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241", chiedendo che il Tribunale, accertata l'illegittimità del silenzio, condanni il Comune a provvedere entro il termine all'uopo fissato;

- il Comune ha controdedotto nel merito eccependo preliminarmente la irriparabilità / inammissibilità / improcedibilità del ricorso per erronea indicazione

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 434/07
reg. ric.

della norma che disciplina il rito speciale;

Ciò premesso, e considerato:

- che il richiamo all'art. 21-*bis* della legge n. 241/90, anziché al corrispondente articolo della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è un evidente *lapsus calami* che non scalfisce l'ammissibilità del ricorso, palesemente introdotto sul presupposto che, avendo il Comune disatteso l'obbligo di provvedere sulla diffida della Società, si sia formato un silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale;

Ritenuto di non poter condividere tale premessa dal momento che nella fattispecie in esame - caratterizzata dall'avvenuta emanazione del permesso edilizio, il cui materiale, effettivo rilascio il Comune ritiene di dover condizionare al pagamento degli oneri indicati - non si configura un silenzio-rifiuto (che postula l'inerzia dell'Amministrazione a fronte di una domanda sulla quale essa abbia l'obbligo di provvedere), ma è semmai ravvisabile una controversia sulla sussistenza o meno del debito contributivo a carico della ricorrente, controversia soggetta al rito ordinario, e non al rito accelerato di cui all'art. 21-*bis* della legge n. 1034/1971;

Considerato che, in assenza di silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, non è configurabile neppure il potere-dovere del Giudice di pronunciare, nel giudizio soggetto a rito speciale, sul merito della domanda;

Ritenuto infine che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della Società in camera di consiglio, non possa ravvisarsi cessazione della materia del contendere per il fatto che il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto (doc. 5) il permesso di costruire in sanatoria n. 8357 in data 27 giugno 2005, dal momento che: a) la produzione in giudizio del documento non equivale al suo "rilascio" a titolo gratuito (ciò che la ricorrente pretende); b) il permesso in sanatoria è espressamente "subordinato al pagamento del contributo di costruzione di cui all'avviso" emesso in pari data (cfr. ultimo capoverso); c) resta quindi integra la questione nodale (relativa all'*an* al *quantum* del contributo richiesto dal Comune) e restano invariati i termini della vertenza, che - si ribadisce - deve essere portata dinanzi al giudice amministrativo nelle forme ordinarie;

Ritenuto, per le ragioni esposte, di respingere il ricorso, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. Condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di €2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 aprile 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Pietro	De Berardinis	referendario
L'estensore		Il presidente